

STATUTO

ECO - NATURA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS VIA
BRUNO BUOZZI 9

Numero REA: CS - 192890

Codice fiscale: 02830860785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Costituzione e denominazione	
	E' costituita la società cooperativa denominata: "ECO - NATU-	
	RA SOCIETA' COOPERATIVA ".	
	Articolo 2) - Sede sociale.	
	La società ha sede nel Comune di Corigliano - Rossano.	
	La società potrà inoltre istituire, nel rispetto delle dispo-	
	sizioni di legge in materia, sedi secondarie, rappresentanze,	
	e filiali, anche altrove.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) - Durata.	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicem-	
	bre 2040.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a respon-	
	sabilità limitata.	

	Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali	
	che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività	
	d'impresa corrispondente all'oggetto sociale; le norme del	
	codice civile relative alle società cooperative; nonché, in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6) – Clausole non lucrative.	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) – è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	b) – è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) – è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci co-	
	operatori;	
	d) – è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	

	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 7) - Definizione dello scopo e attività mutualistica .	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di	
	svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a	
	favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire	
	agli stessi occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'at-	
	tività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a	
	quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristi-	
	ca anche con terzi non soci.	

	La cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni ri-	
	conosciute di rappresentanza e tutela, ai suoi organismi pe-	
	riferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha	
	la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di catego-	
	ria o di settore.	
	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di carat-	
	tere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Articolo 8) – Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	- l'esecuzione di lavori agricoli e comunque connessi all'e-	
	sercizio dell'agricoltura, mediante l'utilizzo in via preva-	
	lente dell'attività lavorativa dei propri soci cooperatori,	
	lavori di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e	
	derivati, produzione in serra o semi - industriale di prodot-	
	ti agricoli, coltivazioni floricole e di piante ornamentali,	
	nonchè l'esercizio di attività di sistemazione e manutenzione	
	agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli am-	
	bienti rurali, ivi compresa l'esecuzione - in affidamento da-	
	gli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, anche	
	tramite apposite convenzioni - di lavori e di servizi atti-	
	nenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del	

	paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico	
	e la sistemazione idraulica;	
	- l'assunzione di lavori di bonifica, trasporto, smaltimento	
	ed interrimento fanghi;	
	- la gestione e manutenzione di parchi, giardini, verde pub-	
	blico e privato;	
	- l'esecuzione di lavori agricoli di ogni genere;	
	- la gestione per conto terzi di vivai per la produzione di	
	piante;	
	- l'esecuzione di lavori di raccolta di prodotti agricoli,	
	trasporto, lavorazione, manipolazione, conservazione, tra-	
	sformazione, e commercializzazione degli stessi, anche trami-	
	te l'assunzione in comodato o in affitto di terreni, di fab-	
	bricati, di magazzini, di impianti di trasformazione e di o-	
	gni altra attrezzatura all'uopo necessaria;	
	- l'acquisto, il noleggio e la gestione di macchine agricole	
	al fine dell'esercizio per conto terzi di tutte le lavorazio-	
	ni possibili in agricoltura, anche in forma associata con al-	
	tre cooperative ed imprese agricole;	
	- la gestione di aree ambientali attrezzate, aree pic-nic,	
	colonie montane o marine, centri di educazione ambientale,	
	parchi fluviali, musei, aree archeologiche nonchè lo svolgi-	
	mento di attività volte alla valorizzazione del territorio;	
	- costruzione e gestione, sia direttamente che con altri sog-	
	getti, di centri di raccolta, di stoccaggio, recupero e smal-	

	timento rifiuti, in regola con le leggi in vigore, compresa	
	l'attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dal-	
	le predette attività;	
	- pulizia e manutenzione delle spiagge;	
	- gestione e manutenzione di impianti di depurazione delle	
	acque di scarico, della rete idrica e fognaria e di ogni al-	
	tro impianto affine o connesso;	
	- l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel settore della e-	
	dilizia, quali a titolo esemplificativo: - lavori di costru-	
	zione, restauro e ristrutturazione di immobili aventi desti-	
	nazione commerciale, civile, industriale, ed aventi ogni al-	
	tra destinazione; - lavori di costruzione e montaggio di ele-	
	menti prefabbricati; - l'esecuzione di opere di urbanizzazio-	
	ne primaria e secondaria; l'esecuzione di opere e di lavori	
	edili strumentali alla lottizzazione ed alla valorizzazione	
	delle aree; lavori di costruzione e di manutenzione di stra-	
	de, autostrade, ponti, ed altre opere concernenti la viabi-	
	lità; - lavori di costruzione di alberghi e di strutture	
	ricettive;	
	- la gestione di impianti stradali di distribuzione carburan-	
	ti combustibili, lubrificanti, derivati, affini e prodotti	
	annessi;	
	- censimento delle unità immobiliari e raccolta dati ed in-	
	formazioni ai fini dell'applicazione e della riscossione dei	
	tributi locali;	

	- la gestione di impianti agro - turistici; di stazioni bal-	
	neari, ristoranti, bar, alberghi, pensioni, ostelli, agritu-	
	rismi, colonie, case per ferie, rifugi, campeggi e aree at-	
	trezzate per roulotte, villaggi turistici, affittacamere per	
	brevi soggiorni, altri esercizi alberghieri complementari; la	
	gestione di parchi di divertimento, discoteche, sale da bal-	
	lo, e di altre attività di intrattenimento e spettacolo;	
	- la gestione di parcheggi;	
	- attività di lavanderia per privati, alberghi, ristoranti,	
	enti e comunità;	
	- servizi di bidelleria, portierato, vigilanza, e trasporto	
	alunni;	
	- attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e ogni	
	altra attività connessa;	
	- la organizzazione e la gestione di convegni, di congressi,	
	e di altri eventi simili; la concessione in locazione di spa-	
	zi destinati ad ospitare convegni, congressi, e riunioni;	
	- nell'ambito del suddescritto oggetto sociale, e limitata-	
	mente alle attività suindicate, la società potrà organizzare	
	e gestire relativi corsi di formazione, di istruzione tecni-	
	co-professionale, qualificazione e perfezionamento, anche fi-	
	nanziati da Enti Pubblici o Privati, seminari e convegni, av-	
	valendosi di personale a tal fine abilitato.	
	La cooperativa potrà compiere - ma non come oggetto preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti	

	e con le modalità stabilite dalla legge - tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà	
	assumere partecipazioni in altre imprese aventi finalità ana-	
	loghe o affini alle proprie a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato; per il raggiungimento degli	
	scopi sociali la cooperativa potrà usufruire di contributi,	
	sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere statali, regionali, e comunitarie.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 9) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbia-	
	no una capacità professionale nei settori corrispondenti al-	
	l'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializ-	
	zazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	I soci lavoratori devono possedere i requisiti di capacità	
	tecnica e organizzativa eventualmente previsti dalla vigente	
	normativa legislativa e regolamentare, nei settori corrispon-	
	denti all'oggetto sociale.	

Articolo 10) – Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione, secondo criteri non discriminatori. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 20 (venti) giorni; cura quindi – solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti – la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante

	socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, che	
	deve essere motivato e comunicato agli interessati entro 60	
	(sessanta) giorni, la deliberazione dell'assemblea, che con-	
	cluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	Articolo 10 bis) - Elementi tecnici o amministrativi .	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o ammi-	
	nistrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale	
	e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle rela-	
	tive competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non in-	
	staurano rapporti mutualistici con la società, e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	
	soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto com-	
	patibili.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 11) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica .	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere	

	rispettato il principio di parità di trattamento.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante	
	l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la so-	
	cietà ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al	
	rapporto sociale.	
	Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la so-	
	cietà, all'atto dell'ammissione in società o successivamente,	
	un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, auto-	
	noma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge; con-	
	tratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via	
	alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro an-	
	che per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per	
	ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appar-	
	tenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.	
	La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere	
	rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ov-	
	vero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere	
	compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla	
	cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio	
	cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità del-	
	lo stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione azienda-	
	le.	
	Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costitui-	

	scono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi del-	
	l'art. 2345 del codice civile.	
	Articolo 12) - Ristorni .	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quan-	
	tità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono i-	
	noltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.	
	Articolo 13) - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori nei	
	rapporti mutualistici .	
	I soci hanno diritto di:	
	a)- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla e-	
	lezione delle cariche sociali;	
	b)- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c)- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni con riferimento alla	
	gestione sociale;	
	d)- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	

	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a)- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'orga-	
	no amministrativo, il capitale sottoscritto; la tassa di am-	
	missione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione; il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta dell'organo amministrativo.	
	I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le	
	loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al	
	tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta	
	dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle e-	
	sigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni	
	del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci coope-	
	ratori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista	
	della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasio-	
	ni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono	
	rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con	
	la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rap-	
	porto mutualistico.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria	
	attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla coope-	
	rativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da	
	contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si	
	tratti di lavoro a tempo parziale.	

	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14) - Quote dei soci cooperatori .	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	del codice civile.	
	Articolo 15) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori .	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria parte-	
	cipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri so-	
	ci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi o-	
	pera solo fino a concorrenza del limite massimo della parte-	
	cipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare	
	agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, median-	
	te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria	
	intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la	
	somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede	
	a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i	
	quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo	
	amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione	
	di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazio-	
	ne del medesimo organo amministrativo. La manifestazione del-	
	l'intenzione di acquistare non comporta conclusione del con-	

	tratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a	
	stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, entro	
	trenta giorni da detta ultima comunicazione.	
	Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispet-	
	tivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo me-	
	diante la corresponsione al socio che intende alienare la	
	quota di una somma di denaro corrispondente al valore della	
	quota stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore	
	da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da	
	un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale	
	territorialmente competente; l'arbitratore provvederà alla	
	determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai	
	sensi dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di	
	rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la	
	propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	Articolo 16) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimbor-	
	sare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	

Articolo 17) – Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 18) – Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) – allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) – allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) – ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-	
	so, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.	
	2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del	
	sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del re-	
	cesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e	
	socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 19) - Esclusione del socio cooperatore .	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) - che si renda irreperibile al domicilio comunicato alla	
	cooperativa per oltre centoottanta giorni;	
	b) - che non sia più in grado di partecipare, anche per causa	
	a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale	
	ed all'attività mutualistica;	
	c) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dagli eventuali re-	
	golamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali o inerenti al rapporto mutualistico, con inadempimen-	
	ti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,	
	del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto d);	

	d)- che senza giustificato motivo si renda moroso nel paga-	
	mento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'e-	
	sclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra coopera-	
	tiva e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni	
	della legge e del presente statuto.	
	Articolo 20) - Successione per causa di morte del socio coo-	
	peratore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi	
	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo sciogli-	
	mento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto	
	comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di re-	
	quisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o le-	
	gatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio coope-	
	ratore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei ter-	
	mini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civi-	
	le, su presentazione del certificato di morte, di copia del-	

	l'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o le-	
	gatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati	
	dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad	
	attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla pre-	
	scritta documentazione, non è presentata dagli eredi o lega-	
	tari.	
	Articolo 21) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio	
	cooperatore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto,	
	a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, u-	
	nicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto	
	stabilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effet-	
	tuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a	
	titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art.	
	2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22) - Strumenti finanziari non partecipativi.	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi mem-	

	bri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti	
	di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sot-	
	toscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526,	
	ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	
	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 24) - Rivalutazione del capitale sociale.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e	
	nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a	
	rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In	
	ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in	
	modo da non superare la misura complessiva del venti per cen-	
	to del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quin-	
	quies, comma 3, lettera b), del codice civile.	
	Articolo 25) - Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che	
	approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantona-	

	menti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposi-	
	ta riserva - qualificata espressamente come divisibile e de-	
	stinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di	
	scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli u-	
	tili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di	
	qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre ri-	
	serve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice	
	civile.	
	Articolo 26) - Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Articolo 27) - Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte del-	
	l'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accanto-	
	namenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili	
	netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione de-	
	gli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale so-	
	ciale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori,	
	alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limi-	
	ti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2,	
	C.C..	
	I soci possono, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO XII	

	ASSEMBLEE	
	Articolo 28) – Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.	
	Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 29) – Rappresentanza in assemblea.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non può essere conferita più di una delega.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 30) – Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	le; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze –	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo ri-	
	chiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in	
	manca al domicilio risultante dal registro delle imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi (questi ultimi, ove	
	nominati), siano presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 31) – Funzionamento dell'assemblea .	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'ammi-	

	nistrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà	
	presieduta dal vice presidente e, in assenza anche di questi,	
	da persona designata dagli intervenuti.	
	Articolo 32) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione,	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in	
	assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento	
	a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524,	
	comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato del-	
	la società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'ap-	
	provazione delle delibere concernenti la modifica dell'ogget-	
	to sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della provincia, la modifica o soppres-	
	sione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modi-	
	fica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed	

	i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la	
	fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presen-	
	te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 33) - Nomina, composizione, durata dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero variabile di membri, ma non inferiore a	
	tre, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea	
	in sede di nomina.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta	
	eccezione per i primi amministratori che sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministrato-	
	re, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei	
	soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto del-	
	l'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli ammini-	
	stratori.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	

Articolo 34) – Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed all'organo di controllo se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 35) – Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 36) – Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti

	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo ove nominato, nel	
	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Articolo 37) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione .	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	
	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed all'organo di controllo ove nominato, al-	
	meno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori, e l'organo di con-	

	trollo se nominato, ne sia stato informato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 38) - Poteri di amministrazione e competenze dei so-	
	ci.	
	L'amministrazione della società, che si svolgerà nel rispetto	
	della disposizione di cui all'art. 2086 secondo comma codice	
	civile, spetta esclusivamente all'organo amministrativo il	
	quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, fatte salve le competenze attribuite ai	
	soci dalla legge.	
	Articolo 39) - Poteri di rappresentanza .	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,	
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal	
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi	
	ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, di-	
	sgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di ammini-	
	strazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una	
	specifica operazione.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione, previa appo-	
	sita delibera del consiglio medesimo, può conferire speciali	

	procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 40) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.	
	La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, 1° comma, c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, può essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 codice civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea, tuttavia, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una società di revisione legale, purché iscritti nell'apposito registro.	
	Ove nominati, si applicano al revisore legale o alla società di revisione le norme previste per gli stessi in materia di	

	società per azioni.	
	TITOLO XV	
	NORME FINALI	
	Articolo 41) - Scioglimento e liquidazione della società.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-	
	gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-	
	meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei	
	soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-	
	mento. I liquidatori costituiscono un collegio di liquidazio-	
	ne, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e	
	statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quan-	
	to compatibili.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della no-	
	mina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti uti-	
	li per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e di-	
	ritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	

	funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	Articolo 42) Devoluzione del patrimonio sociale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 43) - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea.	
	Nei medesimi regolamenti possono essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici, se vengono costi-	
	tuiti.	
	Articolo 44) - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Firmato:	
	Roberto Graziani	
	Rossella Malasomma	

34 di 34